

denziato in ragione del fatto che il primo giudice adito non ha tenuto nella benché minima considerazione il fatto che alla regola del foro del consumatore si derogava mediante clausola vessatoria non espressamente sottoscritta dall'acquirente.

In ogni caso il procedimento seguiva il suo corso e all'esito della perizia risultava che tutti i difetti denunciati dell'acquirente sussistevano ed erano ascrivibili a responsabilità del venditore e dei suoi fornitori.

Depositata la perizia nel settembre 2009, né il concessionario né l'allesitore, né l'ulteriore fornitore Fiat prendevano l'iniziativa concreta di procedere agli interventi di riparazione.

L'acquirente sollecitava sempre per vie legali, sia gli interventi di rimessa in pristino del veicolo sia il risarcimento del danno sofferto già solo in ragione del mancato godimento della sua autocaravan sin dall'acquisto.

Il concessionario trincerato in una scomoda posizione, sosteneva la propria totale estraneità alla vicenda nella presunzione di veder suffragata tale estraneità dagli esiti della perizia, con assoluta noncuranza di quella responsabilità che la legge pone a carico del venditore in ordine alla garanzia legale, oltre che dei termini della stessa perizia dalla quale risultava che i difetti accertati erano ascrivibili al venditore e ai suoi fornitori. La Laika e la Fiat continuavano a dichiararsi disponibili a intervenire sebbene – e a questo punto alquanto inspiegabilmente – si fosse giunti a un anno e mezzo dall'acquisto del veicolo e il proprietario non ne potesse ancora disporre per via di difetti esistenti già al momento della consegna.

La gravità dei difetti alla meccanica era peraltro tale da aver pregiudicato l'utilizzabilità dell'autocaravan che a distanza di un anno e mezzo dall'acquisto aveva percorso unicamente 516 chilometri: il viaggio di ritorno affrontato dopo il ritiro e quello intrapreso dopo pochi giorni per ricoverare il veicolo presso il concessionario e consentire le prime riparazioni.

La vicenda arriva sul tavolo dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che sollecita gli interventi di riparazione e sostiene la fondatezza dell'istanza risarcitoria avanzata dall'acquirente e dalle controparti in toto contestata.

In data 18 gennaio il veicolo veniva ricoverato presso un'officina autorizzata Fiat (contrariamente alle risultanze dell'ATP – 3/5 giorni sarebbero stati sufficienti - e alla regola della congruità dei termini ex articolo 130 codice del consumo, il veicolo è stato restituito in data 19 febbraio 2010).

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sosteneva l'utilità di un tavolo di con-

ciliazione attraverso il quale comporre la questione risarcitoria.

È il 4 febbraio 2010.

L'allesitore raccoglie l'invito, il concessionario non interviene per dichiarate "cause di forza maggiore" che malcelavano, comunque, un atteggiamento di noncuranza già precedentemente manifestato.

L'incontro si chiude con la richiesta di 15.000,00 euro di risarcimento danni per svalutazione del veicolo, mancato godimento del bene, costi legati al rimessaggio, assicurazione e spese legali. I soggetti intervenuti per conto della Laika assumevano l'impegno di farsi da portavoce della richiesta avanzata dall'acquirente nei confronti dell'azienda.

In realtà il destinatario della richiesta resta il concessionario il quale non sembra aver maturato la consapevolezza della responsabilità che il codice del consumo pone a suo carico in ordine ai difetti di conformità.

La lettera dell'art. 129 del codice del consumo è chiara nell'attribuire al venditore alias concessionario, e non al produttore alias allesitore, la responsabilità per difetti di conformità della cosa venduta. È dunque il concessionario l'unico soggetto con il quale dall'acquirente è chiamato ad interfacciarsi perché l'unico ad aver prestato nei suoi confronti garanzia di conformità del bene compravenduto al relativo contratto.

Non solo. Ripercorrendo la vicenda alla luce di quello che può definirsi il senno di poi e soprattutto la coscienza del potere contrattuale – che le parti avevano sin da principio – non può tacersi il fatto che sottoscrivendo talune clausole, il pregiudizio sofferto dal sig... sarebbe stato contenuto entro un certo limite, se non addirittura evitabile *in toto*.

Sotto tal profilo – e tanto vale ribadire – avrebbe decisamente rilevato l'operatività della clausola in virtù della quale per riparazioni che richiedono interventi di durata superiore alle 48 ore, il concessionario deve garantire al proprio cliente la disponibilità di un veicolo sostitutivo, con prestazioni equivalenti a quelle del veicolo in riparazione.

La vicenda non ha trovato soluzione in via stragiudiziale – data anche la premessa regolamentazione contrattuale del rapporto – e l'associato si prepara a un'azione legale nei riguardi delle controparti.

Per concludere sul tema: è essenziale che i camperisti si ricordino – all'atto di negoziare l'acquisto di un'autocaravan – di adottare il contratto tipo predisposto dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e di suggerirne l'adozione ai conoscenti interessati allo stesso acquisto.